

In relazione all'Accordo 19 gennaio 2006, le parti concordano il seguente testo riguardante l'una tantum:

### **UNA TANTUM**

Ai lavoratori in forza alla data del 19 gennaio 2006, è corrisposto, a titolo di arretrati retributivi, un importo forfettario lordo di 320 Euro suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo dell'*una tantum*, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, l'*una tantum* è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- 160,00 euro nel corso del mese di febbraio 2006;
- 160,00 euro nel corso del mese di luglio 2006.

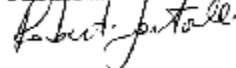
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005 fruiscono di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'*una tantum* sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Roma, 21 febbraio 2006.

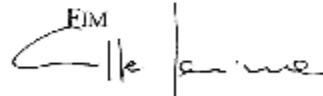
FEDERMECCANICA



ASSISTAL



UIM



FIOM



UILM

